

Codice A1906A

D.D. 25 luglio 2019, n. 447

**R.D. 1443/1927. Modifica della D.D. n. 302 del 17 maggio 2019: "rinnovo della concessione mineraria denominata "Cumiona" nel Comune di Borgomanero (NO), esercita dalla Societa' Savoini Rag. Luigi di Giuseppe Savoini & C. s.a.s. Codice: C0036N" per correzione errori materiali.**

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382;

visto il D.P.R. n. 128/1959 "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D. lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

visto il D.lgs. 117/2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

Vista la D.D. n. 302 del 17 maggio 2019 con la quale è stato accordato alla Società Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. s.a.s. il rinnovo per anni 5 della Concessione Mineraria denominata "Cumiona", sita nel territorio del comune di Borgomanero, provincia di Novara;

Vista la lettera della Società Concessionaria Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. s.a.s. pervenuta in data 29 maggio 2019, acquisita al prot.n. 51148/A1906A, con la quale viene richiesta la modifica della predetta D.D. n. 302/2019 con la seguente motivazione:

- la garanzia fideiussoria per il recupero ambientale prevista dall'art.33 della l.r. 23/2016 deve essere riferita alla fase 1 del progetto approvato e l'importo corretto è di 351.200 euro,
- sia esplicitato nel dispositivo di rilascio della concessione mineraria che il progetto autorizzato prevede l'utilizzo di terre e rocce da scavo per il riempimento dei vuoti minerari, come verbalizzato nella seduta della Conferenza di Servizi del 19 aprile 2019;

considerato che il progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale, articolato su tre fasi di 5 anni, che prevede l'utilizzo di terre e rocce da scavo per il ritombamento degli scavi, è stato approvato con d.g.r. n. 41 – 6960 del 23 dicembre 2013;

considerato che nel dispositivo della sopra citata D.D. n. 302 del 17 maggio 2019 al punto 3) lettera e) non è stato inserito l'utilizzo di terre e rocce da scavo per il ritombamento degli scavi come verbalizzato nella seduta della Conferenza di Servizi del 19 aprile 2019; che al successivo punto 4) l'importo della garanzia fideiussoria pari a 573.000,00 euro non è riferito alla fase 1 del progetto approvato e l'importo corretto è 351.200,00 euro;

visti gli Atti d'Ufficio;

tutto ciò premesso

vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 – provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

vista la legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1: "Norme per l'istituzione e l'applicazione dei tributi propri della Regione Piemonte" ;

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 “Nuove Norme per l’attuazione delle politica mineraria”;

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali” ;

vista la L.R. 44/2000;

visti i D.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000, con i quali le funzioni amministrative in materia di Miniere sono state conferite alle Regioni, come previsto dal citato D. lgs. 112/1998 a decorrere dal 1° gennaio 2001;

visto l’art.33 della l.r. 23/2016;

vista la determinazione dirigenziale n. 252 del 29 aprile 2019 con la quale il diritto annuo anticipato relativo alle concessioni minerarie è stato aggiornato in applicazione delle vigenti leggi in materia di Finanza Pubblica;

vista la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018 che definisce le modalità di applicazione dell’onere del diritto di escavazione per la coltivazione delle cave e delle miniere;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

## IL DIRETTORE

Visto il D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l’art. 17 della l.r. 23/2008;

### *determina*

1. Al punto 3), lettera e) della D.D. n. 302 del 17 maggio 2019 è aggiunta la seguente frase: “per il ritombamento degli scavi possono essere impiegate terre e rocce da scavo con le modalità indicate nel progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale approvato con d.g.r. n. 41-6960 del 23 dicembre 2013.

2. Al punto 4) della D.D. n. 302 del 17 maggio 2019 l’importo della garanzia fidejussoria per il recupero ambientale indicato è modificato e sostituito con: “351.200,00 euro (trecentocinquantunomiladuecento/00 euro)”. Le condizioni di attivazione della garanzia restano le medesime contenute nella sopracitata determinazione. I 30 giorni per la presentazione della garanzia fideiussoria decorrono dalla data del presente provvedimento.

La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Edoardo GUERRINI

MG/FT